

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 122/1964 (POLITICA DELL'IMPIEGO) - ANNO 2011 -

Con riferimento alla Osservazione della Commissione di esperti e ad integrazione della documentazione fornita in risposta al questionario riguardante gli strumenti relativi alle Politiche per l'Impiego, si rappresenta quanto segue.

In risposta al primo quesito dell'Osservazione, relativo agli articoli 1 e 2 della Convenzione, (Politiche relative alla occupazione adottate per rispondere alla crisi globale) è opportuno premettere che, come noto, in Italia la crisi economica che ha preso avvio nel 2008, è stata principalmente affrontata tramite una combinazione di interventi di sostegno al reddito che hanno esteso la rete di protezione sociale, e di politiche attive del lavoro, basate sull'attivazione della persona nel costruire un percorso personale di qualificazione o di reimpiego in una rete pubblico-privata di operatori.

I dati statistici dimostrano che nel 2010 si sono avuti i primi segni di una debole ripresa dell'economia, in particolare della produzione industriale, cui hanno dato seguito anche alcuni segnali di ripresa di tutto il mercato del lavoro, con un decremento dei tassi di disoccupazione e la ripresa degli avviamenti al lavoro.

Il lento recupero dell'occupazione avviatosi nei primi mesi del 2010, ha tuttavia subito una battuta d'arresto nel terzo trimestre del 2010, pur se alcuni settori e aree hanno mostrato segnali di stabilizzazione (il settore manifatturiero delle regioni del Nord).

Nel corso dei primi mesi del 2011 il mercato del Lavoro in Italia ha confermato un moderato recupero della occupazione con una dinamica positiva legata alla componente femminile.

Tale tendenza è confermata anche secondo i dati più recenti relativi all'Indagine trimestrale ISTAT sulle forze di lavoro sul secondo trimestre 2011.come si può rilevare dalla nota flash allegata, pubblicata dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali sulla base dei dati pubblicati trimestralmente dall'Istat. **(all. 1)**

Nella medesima si evidenzia come il tasso di disoccupazione, pari al 7,8%, conferma la sua l'inversione di tendenza avvenuta già lo scorso trimestre. Su base annua il tasso di disoccupazione diminuisce dello 0,5%, evidenziando miglioramenti nella componente femminile dell'occupazione (-0,4%)

Continua invece a scendere l'occupazione dipendente nelle grandi imprese, in calo ormai dall'inizio della crisi economica, non sempre comprendendo i lavoratori in Cig. (ultimo dato dalla rilevazione Istat sulle grandi imprese: luglio 2011(**all.2**);

Anche fra i giovani si assiste per la prima volta dall'inizio della crisi a un calo

tendenziale (-0,5%) del tasso di disoccupazione, sempre evidenziato dai dati riportati nella nota flash di cui all'allegato 1.

Per completezza di informazione si riporta una sintesi delle misure adottate dal Governo italiano di sostegno al reddito, in parte già indicate nel precedente rapporto e nella risposta alla Osservazione Generale rivolta all'Italia nell'anno 2010, di cui si ritiene opportuno indicare il successivo percorso:

Per quanto riguarda politiche di sostegno al reddito, già con la Legge Finanziaria per il 2009 (L. 203/2008, art. 2, c. 36-38) era stato stabilito che il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, potesse disporre per il 2009, in deroga alla normativa vigente, la concessione di trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, subordinati alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali individuati sulla base di specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale e recepite con accordi in sede governativa. I trattamenti sono stati concessi a valere sul Fondo per l'occupazione, nel quale sono stati allocati 600 milioni di euro per il 2009 dalla Legge Finanziaria (tale stanziamento è stato incrementato di 130 milioni di euro rispetto all'anno precedente – da 470 a 600 milioni di euro).

Successivamente con il Decreto Legge n. 185/2008, convertito con la Legge n. 2/2009, è stata estesa ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali per un massimo di 90 giorni in ogni anno solare, la concessione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali (anche in aziende che non hanno diritto a richiedere l'intervento della Cassa integrazione) e riconosciuta la concessione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti ai lavoratori sospesi occupati in imprese escluse dalla normativa generale sugli ammortizzatori sociali. Inoltre la legge 2/2009 ha introdotto un trattamento uguale all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per gli apprendisti con almeno tre mesi di servizio – in caso di sospensione dell'attività d'impresa per crisi aziendali o occupazionali o di licenziamento – e una indennità *una tantum* pari al 10% del reddito percepito nell'anno precedente per i collaboratori coordinati e continuativi in possesso di determinati requisiti. Quest'ultima indennità viene concessa solo nei casi di fine lavoro, se il reddito dell'anno precedente rientra entro specifiche soglie, se il titolare ha lavorato per almeno tre mensilità e se ha operato in regime di monocommittenza.

In data 12 febbraio 2009 è stato sottoscritto l'Accordo per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga, stipulato fra il Governo, le Regioni e le Province.

Il piano ha previsto lo stanziamento da parte del Governo di 5,35 miliardi (1,4 sul Fondo per l'occupazione e 3,95 sul Fondo per le aree sottoutilizzate) e da parte delle Regioni che hanno messo a disposizione 2,65 miliardi a valere sui programmi regionali del Fondo sociale europeo sostanzialmente destinati a interventi di carattere formativo.

Il suddetto Accordo è stato reso operativo tramite il Decreto Legge n. 5/2009, poi convertito con la Legge n. 33/2009, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”* che tratta nuove misure per combattere la crisi occupazionale, rivedendo anche alcuni interventi previsti nella L. 2/2009. Su questa base, sono stati stipulati accordi fra il Ministero del Lavoro e le Regioni.

La legge n. 2/2009 ha prorogato, inoltre, per il 2009 i trattamenti relativi alla Cassa integrazione guadagni straordinaria e alla mobilità in favore dei lavoratori delle imprese commerciali e delle agenzie di viaggio con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 addetti; l'onere è pari a 45 milioni di euro per il 2009.

Con la successiva Legge n. 33/2009, sono state introdotte alcune modifiche alle indennità disposte in via sperimentale con la Legge n. 2/2009 (art. 19, c. 1-2). Per i collaboratori coordinati e continuativi, la quota dell'indennità – calcolata sul reddito percepito nell'anno precedente – è stata innalzata dal 10% al 20%. La L. n.33/2009 prevede, inoltre, all'art. 7-ter, c. 6, criteri omogenei per l'accesso alle forme di integrazione del reddito per i lavoratori destinatari di Cassa integrazione guadagni e mobilità in deroga. Per i primi l'ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinaria è subordinata ad un'anzianità lavorativa presso lo stesso datore di lavoro di almeno 90 giorni; per i secondi il diritto all'indennità di mobilità in caso di licenziamento per riduzione di personale è subordinato ad una anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato in rapporti non a termine. I trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale previsti dalla L. n.2/2009, integrata con la Legge n. 33/2009, possono essere prorogati per periodi non superiori ai 12 mesi e sulla base di accordi specifici stabiliti con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Tali accordi devono prevedere una progressiva riduzione dell'importo dei trattamenti ad ogni proroga successiva (nella misura del 10, del 30 e del 40%); le proroghe successive alla seconda sono anche subordinate alla frequenza di specifici programmi di reimpiego da parte dei lavoratori.

Con il successivo decreto legge n.78/2009, convertito con modifiche dalla legge n.102 del 3 agosto 2009, sono state individuate nuove misure finalizzate al contrasto delle criticità emergenti della congiuntura economica.

In particolare, le misure che interessano direttamente i lavoratori si possono così riassumere :

1. Premio di occupazione

Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nelle attività del progetto può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione;

2. Rientro anticipato dei lavoratori cassintegrati

I lavoratori in cassa integrazione possono essere impiegati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nelle attività del progetto può avvenire sulla base di uno specifico accordo tra le parti sociali stipulato presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. I lavoratori che rientrano in attività continuano a percepire il trattamento di cassa integrazione (80 per cento dello stipendio) e a questo si aggiunge a carico dell'impresa la differenza rispetto alla retribuzione intera;

3. Erogazione anticipata in un'unica soluzione dei sussidi per finalità di auto-impiego

In via sperimentale per gli anni 2009, 2010, i lavoratori destinatari di sostegni al reddito (cassa integrazione, mobilità e così via), che intendono costituirsi in cooperativa o avviare un'attività di lavoro autonomo, possono chiedere l'erogazione anticipata in un'unica soluzione dell'ammontare non goduto dei sussidi;

4. Rafforzamento dei contratti di solidarietà

Il trattamento di integrazione salariale previsto nel caso di ricorso ai contratti di solidarietà viene aumentato dal 60 all'80 per cento della retribuzione. Gli incentivi indicati si aggiungono a quelli già introdotti;

5. Assunzione agevolata dei percettori di forme di sostegno al reddito

Le imprese che assumono lavoratori destinatari di forme di sostegno al reddito (cassa integrazione, mobilità e così via) hanno diritto a ottenere incentivi pari all'ammontare del sussidio non goduto del lavoratori assunto;

6. Possibilità per i lavoratori cassintegrati di lavori brevi pagati attraverso i voucher

I lavoratori cassintegrati possono svolgere lavori occasionali di tipo accessorio pagati attraverso il sistema dei buoni lavoro nel limite di 3 mila euro l'anno.

In particolare, per il potenziamento ammortizzatori sociali, è stato disposto che in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà venga aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010.

Con successiva legge 13 dicembre 2010, n. 220,cd. legge di stabilità 2011, è stato disposto che in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, possa essere disposta la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

Come negli anni precedenti, per dare attuazione a tale normativa ed in considerazione della grave situazione economica e delle perduranti difficoltà del mondo del lavoro, in data 20 aprile 2011 è stato firmato un nuovo Accordo Stato-Regioni per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2011-2012.

Con questa intesa viene prorogato per il biennio 2011 e 2012, l'accordo sugli ammortizzatori sociali in deroga già in vigore per il 2009-2010.

L'accordo del 2011, oltre alla specifica parte relativa al sostegno al reddito si arricchisce, in particolare, anche di una sezione specifica dedicata alle misure di politica attiva per un più rapido e mirato ricollocamento dei lavoratori per evitare il formarsi di bacini di disoccupazione di lunga durata. In tale ambito l'accordo prevede espressamente :l'attribuzione di un ruolo precipuo ai servizi per l'impiego nei processi di riqualificazione e di ricollocazione dei lavoratori, il cui efficace funzionamento potrà rendere effettiva l'offerta di lavoro congruo e il relativo sistema sanzionatorio;

- l'impiego e la valorizzazione del sistema informativo sulle competenze e i posti di lavoro cercati e non trovati dalle imprese (assicurato dalla potenziata indagine Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Excelsior), e del portale di servizi Cliclavoro per rendere trasparenti e pienamente disponibili le informazioni sul mercato del lavoro;
- il ricorso ai Fondi Interprofessionali e agli enti bilaterali nelle politiche attive e nella formazione, anche prevedendo un eventuale intervento nelle azioni di sostegno al reddito, oggetto comunque di un confronto con le parti sociali;
- l'utilizzo - così come già attuato in alcune Regioni - più rigoroso degli strumenti di sostegno al reddito, per evitare situazioni di cronica dipendenza dagli ammortizzatori sociali ed usi impropri degli stessi;
- il sostegno offerto dalle risorse del Fondo sociale europeo agli interventi previsti

Il Governo ha confermato lo stanziamento previsto dalla cd"legge di stabilità" di 1 miliardo di euro per gli interventi a sostegno del reddito a cui si aggiungono 600 milioni di residui del biennio 2009-2010. Le Regioni concorrono con la parte non utilizzata dello stanziamento di 2.2 miliardi di euro, fino al suo esaurimento. La proporzione di utilizzo delle risorse tra politiche passive e attive viene modificata da 70-30 a 60-40 (Stato / Regioni).

A seguito della sottoscrizione dell'accordo quadro, sono attualmente in corso di definizione accordi specifici tra Governo e singole Regioni per la concreta utilizzazione delle risorse stanziato.

Si segnala, inoltre che il comma 47 dell'art. 1 della legge 220/2010, cd di stabilità 2011 ha prorogato il regime detassazione dei premi di produttività (in attuazione dell'art. 53, co.1 d.l. 31 maggio 78/2010) modificando l'articolo 5, comma 1, d.l.185/2008. Tale disciplina si applica, dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000 euro. Lo stanziamento è pari a 60 milioni di euro.

In tale quadro si pone anche come necessario corollario l'intesa siglata tra Governo regioni, province autonome e parti sociali sulle linee guida per la formazione, siglata nel febbraio del 2010 e rinnovata in base al presente accordo anche per il biennio 2011/2012.**(all.3)**;

Per quanto attiene il secondo punto della osservazione relativa alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro si confermano le informazioni già fornite nel precedente rapporto sulle azioni adottate dal Governo per la riduzione dei contratti di lavoro a tempo

indeterminato. A completezza di informazione si allega la Relazione al Parlamento predisposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione del dl n.112/08 recante modifiche al precedente dlgs 368/2001.(**all4**).

Al riguardo, inoltre, appare di rilievo sottolineare che recentemente il Governo,(in attuazione del piano straordinario di assunzioni di personale scolastico e del successivo accordo sindacale del 4 agosto 2011, sottoscritto presso la sede dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN)), ha proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di circa 67.000 unità di personale già titolare di rapporto di lavoro a termine, prevedendo, altresì, ulteriori assunzioni nel 2012 e 2013.

Per quanto attiene il terzo punto della osservazione relativo all' occupazione giovanile si confermano le prime informazioni già fornite relative al piano di azione *“Italia 2020”: il Piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro.*

A completamento di quanto ivi riportato si informa che nel dicembre 2010 si è riunita l'unità operativa per l'occupazione giovanile del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali composta dalle direzioni competenti, da ISFOL, Italialavoro e Inps per verificare le azioni in corso e varare una serie di misure a favore dei giovani, secondo un impegno finanziario complessivo pari a 200 milioni di euro, con riferimento:

- all'“utilizzo del contratto di apprendistato nell'artigianato per la rivalutazione dei mestieri tradizionali e del lavoro manuale in funzione di contrasto alla dispersione scolastica;
- alla diffusione presso le scuole superiori e le Università, di servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro degli studenti e alla sperimentazione di percorsi di apprendistato per l'acquisizione di un titolo di studio;
- allo sviluppo dei servizi offerti dal motore di ricerca istituzionale **Cliclavoro**, che raccoglie opportunità di lavoro e curricula destinati a integrarsi progressivamente con alcuni servizi pubblici, come la “lettura” e la ricerca per professionisti dei concorsi pubblici, la conoscenza e la diffusione dei curricula dei percettori di sussidio muniti di “dote” conseguente al sussidio, l'accesso alla periodica rilevazione dei fabbisogni professionali. All'interno di Cliclavoro saranno presenti anche i curricula dei neolaureati che, grazie a una norma contenuta nel collegato lavoro (già citata Legge n. 183 del 4 novembre 2010), ora le Università sono obbligate a pubblicare gratuitamente per almeno un anno dopo la laurea;
- alla ristrutturazione del “Sistema informativo per l'occupazione e la formazione” **Excelsior**, realizzato nel 1997 dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio,

Industria, Artigianato e Agricoltura, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e con L'Unione Europea), al fine di identificare, con cadenza trimestrale, le principali tendenze delle professioni richieste dal mercato del lavoro in ciascuna provincia. Queste informazioni sono utili a indirizzare l'offerta formativa degli istituti scolastici, in particolare quelli tecnico-professionali, le informazioni degli orientatori e le scelte di ragazzi e famiglie. L'intenzione è contrastare il marcato disallineamento formativo e professionale che, anche in piena crisi, si è osservato nel mercato del lavoro italiano;

- alla realizzazione della giornata per la diffusione della cultura previdenziale nelle scuole, una preziosa campagna informativa rivolta tutti i giovani d'Italia circa le pensioni e le scelte *da fare per proteggere il proprio futuro*;

- alla diffusione di iniziative riferite alla cultura della sicurezza sul lavoro con azioni di orientamento nelle scuole e nelle università.

Per quanto riguarda il quarto punto della osservazione relativo alla richiesta di dati aggiornati relativi alla occupazione femminile e ad altre specifiche categorie di lavoratori vulnerabili, si fa in parte riferimento a quanto indicato nella risposta di cui al punto 1 della osservazione relativo in particolare ai dati forniti nella notafish del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Inoltre, nell'ambito dello specifico tema di "Pari opportunità", si informa che DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010 n. 5 di Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (testo di rifusione) di modifica del precedente DLgs. 198/06, il cd "Codice delle pari opportunità", ha rafforzato il principio della parità di trattamento e di opportunità fra donne e uomini prevedendo sanzioni più severe in caso di violazione di tali principi (**all 5**).

Successivamente la legge 183 del 4 novembre 2010 in materia di impiego femminile, ha delegato il Governo (**all.6**):

- a prevedere incentivi e sgravi contributivi che consentano alle donne orari flessibili, "legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare", per favorire l'aumento dell'occupazione in rosa;

- a rivedere la normativa vigente del congedo parentale, con l'aumento della loro massima estensione temporale e l'incremento degli indennizzi economici ad essi collegati, al fine di incentivare le donne a utilizzare di più questa agevolazione;

- a rafforzare i servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, allo scopo di rendere reale la libertà di scelta nel campo del lavoro da parte delle donne.

La legge prevede anche che i Fondi comunitari – Fondo sociale europeo (FSE) e Programma operativo Nazionale (PON) – vengano impiegati prima di tutto per

incrementare l'occupazione femminile facendo in modo di supportare sia le attività formative sia le attività di accompagnamento e inserimento nel mondo del lavoro.

In particolare, si insiste sulla necessità di rafforzare le garanzie che consentano l'effettiva parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione: la stessa legge ipotizza la realizzazione di sistemi di raccolta ed elaborazione dati che siano in grado di far emergere e di misurare la discriminazione di genere, anche di tipo retributivo.

La legge richiede poi che si definiscano chiaramente i doveri dei datori di lavoro in tema di attenzione al genere ed esprime esplicitamente l'opportunità di potenziare e favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile.

L'articolo 21 "misure atte a garantire pari opportunità, benessere a chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche" è interamente dedicato alle pari opportunità e al benessere di chi lavora nella Pubblica Amministrazione. Stabilisce che ogni Pubblica Amministrazione si doti obbligatoriamente di un "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", che sostituisce e unifica i preesistenti comitati per le pari opportunità e i comitati contro il fenomeno del mobbing.

Più in dettaglio per quanto attiene la richiesta relativa all'impatto del programma *PARI* si comunicano le seguenti informazioni.

Come già citato dal Comitato di esperti, il programma *Pari* si è concluso il 30 giugno 2009.

Il programma, come noto, è nato con l'obiettivo di sperimentare politiche del lavoro centrate sul welfare attivo, in risposta agli obiettivi definiti dalla Strategia di Lisbona e nell'ambito del confronto sulla riforma degli ammortizzatori sociali e sulla creazione di un modello funzionale alla loro gestione.

A questo scopo si è voluto costruire e realizzare un metodo per assicurare sistematicamente gli interventi necessari a sostenere la stabilità dei percorsi lavorativi e dei diritti di cittadinanza delle persone, creando intorno al cittadino-lavoratore una rete di servizi in grado di supportarlo nella attivazione.

Il Programma, anche attraverso lo strumento del "patto di servizio", che ha contribuito ad accrescere la responsabilizzazione del lavoratore, ha reso disponibile, oltre ai significativi risultati in termini occupazionali, che vengono di seguito riportati, un sistema complesso ma articolato di luoghi, strumenti, metodi che ha raffinato e sviluppato, perseguendo la qualità dell'occupazione, al fine di accrescere i tassi di attività e rendere l'impiego attraente e remunerativo, combattendo la crescente precarietà del mercato del lavoro, le

disparità territoriali e perseguendo l'equità sociale, in aderenza agli obiettivi della rinnovata Strategia di Lisbona.. I risultati occupazionali del Programma, nei suoi oltre tre anni di vita, sono stati il prodotto dell'azione sinergica e complementare del Ministero del Lavoro, delle Regioni, delle Province, dei Servizi per il Lavoro, delle Organizzazioni Datoriali e Sindacali che, nell'ambito di un'ampia e strutturata rete, diffusa sull'intero territorio alla costruzione e affermazione di un metodo di intervento a sostegno del riconoscimento del diritto al lavoro.

Il programma ha permesso:

- l'attivazione di percorsi di reimpiego per 26.875 lavoratori;
- la ricollocazione nel mercato del lavoro per 9.169 di loro, di cui il 70% a tempo indeterminato;
- l'attivazione di 300 sportelli di ricollocazione presso altrettanti centri per l'impiego in tutta Italia;
- la riduzione del bacino dei lavoratori svantaggiati pari a 19.948 unità, il 56% dei lavoratori inizialmente convocati.

A seguito della positiva esperienza ottenuta, ma anche in considerazione delle nuove difficoltà emergenti dalla sopravvenuta crisi economica, il Ministero del Lavoro ha predisposto un nuovo piano di intervento nazionale - Azione di Sistema Welfare to Work per le politiche di reimpiego – con durata triennale (2009-2011) con l'obiettivo di mettere a sistema politiche e servizi di welfare to work nei confronti dei lavoratori espulsi o a rischio di espulsione dai processi produttivi.

Tale intervento, attuato dal Ministero del Lavoro, con l'assistenza tecnica di Italia Lavoro S.p.A., ed in sinergia con le Regioni e le Province Autonome interessate, si propone di perseguire ed ampliare l'esperienza consolidata dei Programmi PARI e PARI 2007.

Gli interventi programmati e progettati a livello territoriale sono volti a :

- creare e consolidare strutture permanenti di assistenza tecnica a supporto del Ministero, delle Regioni, delle Province e dei Servizi per il lavoro;
- sviluppare e consolidare la governance nazionale e regionale per il raccordo fra attori e l'integrazione delle risorse economiche;
- rendere disponibili flussi e sistemi informativi per programmare, gestire ed erogare i servizi riducendo i tempi di esclusione dal mercato del lavoro;
- garantire la presenza sul territorio di una rete efficace e decentrata di servizi per il lavoro pubblici e privati.

Gli interventi dell'Azione sono finanziati dalla sinergia fra le diverse fonti di finanziamento: fondi PON (FSE) 2007/2013; risorse del Fondo Nazionale per

l'Occupazione e del Fondo di Rotazione; risorse regionali a valere sui POR FSE, a integrazione di eventuali altri fondi disponibili a livello comunitario, nazionale e locale.

Le sue linee di intervento sono :

- il potenziamento della governance delle politiche attive e passive del lavoro;
- la progettazione e gestione di azioni di reimpiego, con la finalità di estendere le azioni di politica attiva a un numero più significativo di lavoratori;
- sostenere il potenziamento e la qualificazione dei servizi per il lavoro per il reimpiego;
- supportare la gestione delle crisi aziendali e monitorare gli ammortizzatori sociali in deroga.

L'Azione si rivolge a:

- oltre 230 mila lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga;
- oltre 25 mila lavoratori che non percepiscono alcuna indennità o sussidio legati allo stato di disoccupazione (giovani, donne, over 50 ed ogni categoria di lavoratori svantaggiati).

Il sistema incentivante prevede:

- risorse per percorsi formativi strettamente collegati al percorso di politica attiva del lavoratore,
- sostegni al reddito mirati a sostenere il lavoratore non percettore di alcuna indennità o sussidio legato allo stato di disoccupazione nel suo percorso di reinserimento;
- bonus assunzionali rivolti alle aziende che assumono e/o incentivi per l'auto-impiego per i lavoratori target.

Per quanto attiene la richiesta di informazioni in ordine al coordinamento tra le misure adottate in campo di educazione e formazione professionale e le politiche per l'occupabilità dei giovani, anche con riferimento al ruolo svolto dalle Regioni ed alle Parti Sociali nella definizione ed implementazione delle misure adottate, si segnala quanto segue.

Le azioni intraprese dal Governo, spesso con interventi congiunti del Ministero del Lavoro dell'Istruzione e della Gioventù possono essere così riassunte:

- **il Piano nazionale per occupabilità dei giovani**, promosso dai ministri Gelmini, Sacconi e Meloni, quale strumento di coordinamento e di monitoraggio di linee di intervento per una spesa complessiva in corso di 1.151.300.000 euro presentato alle Parti Sociali in data 10 agosto 2011. Tra queste ultime si segnalano in particolare:

- **monitoraggio, trimestrale e su base provinciale, delle professionalità richieste dal mercato del lavoro (Excelsior) e di quelle possedute dai giovani italiani (PISA-OCSE);**
- **orientamento alle scelte scolastiche e formative**, a partire dalle scuole del primo ciclo, attraverso il miglioramento della offerta formativa, soprattutto degli istituti tecnici e professionali;
- **integrazione scuola-università-lavoro** attraverso il nuovo apprendistato, i nuovi Istituti Tecnici Superiori, i dottorati di ricerca;
- **istituzione dei Fondi per il Merito e per lo Studio dedicati ai giovani meritevoli**
- **servizi di accompagnamento al lavoro** (sono stati liberalizzati presso le scuole superiori, gli ITS e le università, i servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'attivazione dei servizi di placement e l'obbligo di pubblicare sui rispettivi siti internet e sul portale Cliclavoro del Ministero del Lavoro i curricula dei propri studenti per incentivare e rendere più trasparente l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro
- **contratti di primo impiego**, dal nuovo apprendistato alla incentivazione contrattuale o finanziaria di rapporti di lavoro di qualità;
- **auto imprenditorialità e accesso alle professioni**, dal praticantato in periodo universitario alla norma per cui tutte le nuove attività d'impresa create da giovani beneficiano di una fiscalità forfettaria del 5% per i primi cinque anni di attività;
- **diffusione della cultura della previdenza e della sicurezza sul lavoro nelle scuole;**
- **contrasto al lavoro giovanile irregolare e sommerso** attraverso la promozione dei buoni prepagati per i lavori occasionali e la recente integrazione delle attività ispettive del sistema "lavoro" con Guardia di finanza, Agenzia delle Entrate, stazioni territoriali dell'Arma dei carabinieri.

Come ulteriori esempi di buone prassi si citano le azioni gestite dal Ministro per la Gioventù e denominate “ **Diritto al futuro**”. Si tratta di un insieme di azioni rivolte alle nuove generazioni, sui temi del lavoro, della casa, della formazione e dell'autoimpiego. Le azioni sono “ contenute” un pacchetto composto da **cinque azioni principali**::

1. **FONDO PER LA CASA.** Consente alle giovani coppie con un reddito sufficiente, seppur di natura precaria, di ottenere un mutuo per l'acquisto della prima casa, anche se prive delle garanzie abitualmente richieste.
2. **FONDO PER LO STUDIO.** Consente ai giovani meritevoli, ma privi dei mezzi finanziari sufficienti, di intraprendere un percorso di studi o completare la propria formazione grazie a un prestito garantito dallo Stato.
3. **FONDO GENITORI PRECARI.** Riconosce ai giovani genitori disoccupati o precari una dote trasferibile ai datori di lavoro che li assumono alle proprie dipendenze con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.
4. **CAMPUS MENTIS.** Un'azione organica di job placement dedicata ai migliori laureati d'Italia.
5. **FONDO MECENATI.** Un fondo al quale possono accedere le grandi strutture private che intendono investire risorse proprie sulla valorizzazione professionale, lavorativa o imprenditoriale di giovani meritevoli.

In tale ambito, infine, appare di rilievo la cd” riforma dell’apprendistato” (**all. n 7.**), realizzata tramite il decreto legislativo n.167/2011, entrato in vigore il 25 ottobre 2011.

Il Decreto, che riforma l’istituto dell’apprendistato, configura questo strumento come contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani e si presenta nella forma di un Testo Unico di soli 7 articoli snello e comprensibile, con l’obiettivo di farne il modo tipico di ingresso nel mercato del lavoro, a fasi successive, attraverso un contratto a tempo indeterminato che prevede una prova, un inserimento in modalità formativa e, infine, la possibilità di stabilizzazione senza soluzione di continuità in ragione delle competenze acquisite.

La riforma rivaluta la funzione formativa del lavoro e dell’impresa, responsabilizza la contrattazione collettiva, rispetta il complesso riparto di competenze tra Stato e Regioni e supera le rigidità e le complessità burocratico. La regolazione della formazione è demandata alla contrattazione collettiva soprattutto nel contratto professionalizzante affinché si produca il reciproco adattamento tra le esigenze di occupabilità del giovane e il bisogno di specifiche competenze da parte dell’impresa. La formazione trasversale esterna è contenuta in un massimo di 120 ore per privilegiare l’apprendimento in ambiente lavorativo.

L’apprendistato di terzo livello o di alta formazione - percorso ideale di integrazione tra apprendimento ed esperienza lavorativa di buona qualità - si allarga ora ai percorsi misti di lavoro e ricerca, ai dottorati non più solo funzionali alla carriera universitaria, e al "praticantato" per l’accesso alle professioni ordinistiche. Il nuovo apprendistato legittima una maggiore capacità di prevenzione rispetto all’abuso dei tirocini, dei contratti a termine e delle collaborazioni a progetto sulla base di una stretta e leale collaborazione tra Stato, Regioni e parti sociali attraverso accordi.

Inoltre, la maggiore capacità attribuita alle parti sociali attraverso la contrattazione aziendale o territoriale, consente di aggiungere tutele alle collaborazioni a progetto, di negoziare la conversione di queste come dei contratti a termine con contratti a tempo indeterminato in cambio di deroghe al regime sanzionatorio del licenziamento, disciplinando la stabilizzazione dei contratti di apprendistato.

Per quanto attiene l’ultimo punto della osservazione, come già citato nella “**General Survey concerning employment instruments**” del 2010, si conferma la ampia regolamentazione a livello normativo, delle attività delle cooperative, che trae la sua origine direttamente dall’art.45 della Costituzione.

In virtù di tale riconoscimento, per quanto attiene in particolare la definizione di misure intraprese dal Governo Italiano nell'ambito della attuale crisi economica, si informa che la disciplina di sostegno al reddito, relativa agli ammortizzatori in deroga di cui al punto 1 della risposta alla osservazione, è applicabile anche ai lavoratori di società cooperative.

Per quanto attiene, il dato occupazionale si informa che, sulla base dei dati resi noti da Confcooperative, (Confederazione Cooperative Italiane), emerge che l'occupazione cooperativa italiana dal 2000 è cresciuta del 37% e che, anche negli anni della crisi, la crescita è sostanzialmente continuata (del 3% nel corso del 2010 e del 5,5 % se si considera il biennio 2009-2010). Tra gli altri dati messi in evidenza si riscontra la forte presenza femminile e straniera tra i cooperatori (59% e 22%), l'alta presenza, 90%, di lavoratori assunti con contratti a tempo indeterminato e l'aumento del 18% delle esportazioni..

Allegati :

- 1- Nota flash n.3 – ottobre 2011 - pubblicata a cura del Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;**
- 2- Nota Istat –Lavoro e Retribuzioni nelle grandi imprese –Luglio 2011;**
- 3- Intesa Governo, Regioni, Province Autonome e Parti Sociali sulle Linee Guida per la Formazione nel 2010;**
- 4- Relazione al Parlamento ai sensi dl 112/2008;**
- 5- -Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 – Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (testo di rifusione);**
- 6- Legge 4 novembre 2010, n.183 – deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, riorganizzazione di Enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, diservizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione , di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e controversie di lavoro;**
- 7- Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 – Testo Unico dell'apprendistato a norma dell'articolo 1, comma 30 della legge 24 dicembre 2007, n.247**